

### 1. MANUTENZIONE ORDINARIA

(con riferimento alla definizione riportata nella norma UNI 11063).

E' l'insieme delle attività svolte per **mantenere e ripristinare** le condizioni di uso, funzionamento e sicurezza previste da XXX momento della messa in servizio della macchina, attraverso **interventi correttivi o programmati**, compresa la sostituzione di parti usurate con ricambi originali od oggettivamente equivalenti. La manutenzione ordinaria è generalmente svolta dal cliente o da XXX su richiesta del cliente.

### 2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA

(con riferimento alla definizione riportata nella norma UNI 11063)

E' l'insieme delle attività **non ricorrenti e di costo elevato, rispetto ai costi di manutenzione ordinaria**, attraverso **interventi programmati o accidentali**, compresa la sostituzione di parti usurate con ricambi originali od oggettivamente equivalenti.

**Nota 1:** il caso in esame parte dal presupposto che per la macchina usata oggetto della vendita da parte di XXX sia sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria / straordinaria per permettere di ottenere una macchina rivendibile ad un altro cliente, oltre che contrattualmente, anche legalmente dal punto di vista dei dispositivi di sicurezza e/o di altri requisiti obbligatori in base alla legislazione vigente nel paese di vendita della macchina usata e relativa agli obblighi del venditore e/o dell'acquisitore/utilizzatore della medesima.

### 3. COMPORTAMENTI/OBBLIGHI DI XXX S.p.A.

Nel caso di vendita da parte di XXX ad un cliente residente in altro paese Extra Area CE di una macchina usata, ai fini di un successivo riutilizzo produttivo, già messa in servizio almeno una volta in Italia in quanto acquistata da cliente residente in Italia, è opportuno che XXX tenga conto di aspetti e contenuti quali:

- **per la vendita di macchine usate in un paese Extra Area CE la distinzione tra macchine prive di marcatura CE e macchine dotate di marcatura CE non ha alcun significato legale;**
- data la numerosità dei paesi e la vastità / eventuale non conoscenza della legislazione dei paesi interessati, **è cautelativo per il venditore, ossia per XXX, effettuare nella documentazione commerciale di vendita una richiesta al cliente acquirente di esistenza nel proprio paese di eventuali obblighi spettanti al venditore di una macchina usata**, derivanti dalla legislazione nazionale sulla sicurezza delle macchine e dei luoghi di lavoro; la documentazione contenente detta richiesta può costituire un elemento a favore a fronte di eventuali contestazioni successive alla vendita;
- **anche in assenza di obblighi spettanti al venditore, trattandosi di una macchina XXX rivenduta da XXX come usata, è comunque cautelativo che il comportamento di XXX sia quello di verificare, prima della nuova messa in servizio, la conformità della macchina in relazione a tutti i dispositivi di sicurezza ed ai requisiti obbligatori previsti dalla legislazione vigente sui luoghi di lavoro nel paese di destinazione della macchina usata;**
- i riferimenti, per attestare lo stato delle sicurezze e/o di altri requisiti obbligatori, l'eventuale necessità di adeguamento e, quindi, per definire gli interventi che è necessario / possibile effettuare, sono:
  - **la documentazione contrattuale della vendita della macchina usata relativa alle sicurezze e ad altri requisiti obbligatori;**
  - **la legislazione sui luoghi di lavoro valida nel paese interessato al momento dell'intervento;**
- l'eventuale necessità di adeguamento relativamente ai dispositivi di sicurezza ed agli altri requisiti che può derivare da degradi effettuate dal precedente proprietario della macchina o da qualche requisito introdotto dalla legislazione sui luoghi di lavoro successivamente alla data di prima messa in servizio della macchina o da eventuali carenze nella fornitura originaria della macchina.

Nel caso di non conoscenza o conoscenza parziale della legislazione pertinente del paese di destinazione della macchina, dato che la normativa sulla sicurezza delle macchine nata in ambito europeo sta assumendo una valenza mondiale attraverso gli enti di normazione internazionali ISO e IEC, in generale riferimenti sicuramente oggettivi relativamente alle sicurezze sono costituiti da:

- per macchine prive di marcatura CE messe in servizio prima del 1/1/95 (data di entrata in vigore della Dir. Macchine a livello europeo) Art. 4 e Allegato I della Direttiva 2009/104/CE;
- per macchine dotate di marcatura CE messe in servizio dopo l'1/1/95: Direttive Macchine, Bassa Tensione ed, eventualmente, Recipienti Semplici a Pressione, PED e ATEX.

A completamento di quanto sopra riportato va sottolineato il fatto che nella valutazione dell'operazione di compravendita dell'usato è necessario non limitarsi solo alla contabilizzazione del tipo di intervento in oggetto, ossia della manutenzione ordinaria / straordinaria necessaria, ma tenere conto anche della eventuale necessità di adeguamento della macchina in relazione ai dispositivi di sicurezza nei luoghi di lavoro ed agli altri requisiti obbligatori previsti dai riferimenti sopra citati, **con particolare riguardo al Manuale di istruzioni ed agli schemi elettrici - fluidici, che a seconda dei casi saranno da completare / modificare o, in caso di totale mancanza, da ricostituire ex-novo;**

**Nota 2:** l'applicazione "alla lettera" dell'art. 72 del DLgs 09-04-2008 n.81 comporta che il cliente che vende a XXX una macchina usata priva di marcatura CE dovrebbe fornire a XXX una dichiarazione dove dovrebbe attestare, sotto la propria responsabilità, che la macchina è conforme, al momento della consegna, all'Allegato V del Dlgs 81/2008.

Non essendo XXX l'utilizzatore finale della macchina e dovendo XXX comunque effettuare tutti i controlli e gli interventi necessari in relazione ai dispositivi di sicurezza ed agli altri requisiti obbligatori previsti dalla legislazione pertinente del paese di destinazione della macchina usata, detta dichiarazione viene a perdere il valore pratico relativamente ai contenuti tecnici, pur mantenendo quello legale.

**XXX potrebbe comunque, se necessario, utilizzare a proprio vantaggio questo tipo di obbligo nella trattativa commerciale inerente al ritiro dell'usato.**